



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 DEL 18/12/2018

OGGETTO : DEFINIZIONE ALIQUOTE 2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI..

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** del mese di **Dicembre** alle ore 21:00 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella consueta Sala della Residenza Municipale.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	RIVOLA GISELLA	X	
2	POLI BEATRICE	X	
3	RONCHI CESARE	X	
4	SUZZI CLAUDIA		AG
5	CONTI PIERPAOLO	X	
6	ALPI RENATO	X	
7	BARTOLINI ANDREA	X	
8	CALDERONI GIANNI	X	
9	VEGA FILIPPO	X	
10	MURRU NICOLA		A
11	SARTI FABRIZIO	X	
12	ONNEMBO ENNIO DANIELE		A
13	CAICONTI MANUEL	X	

Totale presenti: 10 Totale assenti: 3

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Vittorio Melis.

Il Sindaco Gisella Rivola assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: CONTI PIERPAOLO, VEGA FILIPPO, CAICONTI MANUEL

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE 2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI.

Il testo integrale della discussione relativa al presente punto all'o.d.g. verrà riportata in altro successivo verbale avente ad oggetto "Approvazione verbale seduta consiliare del 18.12.2018".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- richiamata la propria deliberazione C.C. n. 4 del 8/2/2018 di conferma, per l'anno 2018, delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria e della TASI già approvate con deliberazione C.C. n. 16 del 29 aprile 2016 e C.C. n. 3 del 31.3.2017;

- richiamate le disposizioni di modifica della disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 D.L. n. 201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L. n. 147/13, e, in particolare, le disposizioni inserite con L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015 ed espressamente disposto dal relativo art.1 comma 999, in vigore dal 1.1.2016:

a) alla disciplina IMU terreni agricoli, la modifica introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 non incide sui terreni agricoli ubicati nel Comune, già esente ai sensi della Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993

b) all'introduzione di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11) ;

c) all'introduzione dell'abbattimento di imposta *ex lege* (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);

d) all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);

- tenuto conto dell'esigenza del Bilancio comunale di previsione anno 2019, onde assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente necessarie a garantire l'attuale livello dei servizi erogati alla collettività;

- evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere riconfermate per l'anno 2018 le aliquote IMU già deliberate per gli anni 2016 e 2017 con le precedenti richiamate deliberazioni;

- verificato che le aliquote IMU e TASI di interesse per le sole unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze, già deliberate nei precedenti anni 2016-2018, prevedevano sugli stessi immobili una doppia imposizione del 4 per mille a titolo di IMU e del 2 per mille a titolo di TASI;

- ritenuto opportuno, anche al fine di snellire le modalità di calcolo per gli eventuali contribuenti interessati, di ridefinire l'**aliquota ordinaria IMU** limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero delle fattispecie di immobili in categoria catastale A1, A8 e A9 che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., **nell'aliquota ordinaria IMU del 6 per mille**;

- ritenuto pertanto di riconfermare, per l'anno 2019 le aliquote IMU già deliberate nei precedenti anni 2016-2018 con le precedenti richiamate deliberazioni, ad eccezione della **aliquota ordinaria IMU di cui al punto precedente**;

- atteso che si rende opportuno acquisire ed aggiornare il database IMU/TASI in ordine all'applicazione del beneficio introdotto dell'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi del novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11, nonché in ordine all'applicazione del beneficio introdotto dell'abbattimento del 25% dell'imposta annua dovuta per gli immobili locati a canone concordato predisponendo apposite comunicazioni da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, divulgandole mediante il personale dell'Ufficio Tributi, rendendole disponibili sul sito dedicato, nonché a mezzo degli urp comunali, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

- vista la già richiamata deliberazione C.C. n. 4 del 8/2/2018 di conferma, per l'anno 2018, delle aliquote della TASI già approvate con deliberazione C.C. n. 16 del 29 aprile 2016 e C.C. n. 3 del 31.3.2017;

- ritenuto di riconfermare le aliquote TASI già deliberate con le precedenti richiamate deliberazioni C.C. n. 43 del 30.7.2015, precisando che in considerazione della già intervenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell'art.1 comma 669 della L.147/2013 - così come recentemente riscritto dalla L.208/15- alle fattispecie di cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11, **di azzerare altresì l'aliquota TASI delle unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, in virtù del contestuale incremento dell'aliquota IMU al 6 per mille delle stesse fattispecie;

- verificato che la disposizione di cui al punto precedente non comporta alcun minore gettito di entrata in quanto, alla data odierna, degli immobili classificati catastalmente in categoria **A1, A8 e A9**, non vi sono soggetti passivi in possesso dei requisiti di abitazione principale, ma che la previsione si rende opportuna per maggiore chiarezza nelle aliquote adottate;

- considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art.52 del

D.Lgs.446/97 fatto ai fini I.U.C.-IMU dall'art.1 comma 702 della Legge 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/11 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

- visti:

- l'art.1 comma 639 e ss della Legge 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15;

- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L.208/15), nonchè il D.Lgs.504/92;

- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

- visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

- ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 63 del 21/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi”, al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convezione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

- richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.1.2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall'1.1.2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area Territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convezione;

- visto il Decreto Prot. n. 288/1 del 9/1/2018 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;

- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.i.;

Ritenuto di considerare copia fedele del dibattito quanto riportato su supporto informatico – DVD – sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, conservato agli

atti della segreteria generale;

Visto l'esito della votazione che dà il seguente risultato:

Presenti e votanti	n.	10	Consiglieri
Esprimono un voto favorevole	n.	8	Consiglieri
Esprimono un voto contrario	n.	0	Consiglieri
Si astengono	n.	2	Consiglieri (Caiconti, Sarti)

DELIBERA

1) di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, per l'anno **2019**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già approvate con deliberazioni C.C. n. 16/2016, C.C. n. 3/2017 e C.C. n. 4/2018, ad eccezione della specifica di cui al successivo punto b) per le motivazioni in premessa riportate e che per facilitazione di lettura vengono di seguito riportate:

a) l'aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del **10 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) **aliquota ordinaria IMU del 6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

c) aliquota **agevolata IMU al 4 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer - che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);

d) aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** a tutti gli immobili abitativi in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 6 del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. 102/2013 convertito in legge 124/2013;

2) di precisare che con riferimento all'agevolazione di imposta *ex lege* (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifica per immobili **locati a canone concordato** (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis), l'abbattimento è applicato all'aliquota di cui alla lett. a) del precedente punto, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge e a condizione venga inviata la comunicazione all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e

resa disponibile sul sito dedicato corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata;

3) di precisare che con riferimento all'agevolazione di imposta pari **al 50% della base imponibile**, l'abbattimento è applicato all'aliquota di cui alla lett. a) del precedente punto **solamente** per i contribuenti in possesso di tutti requisiti disposti dal **novellato art.13 comma 3 lett.0a) del D.L.201/11**), ed è spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni in premessa richiamate, previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

4) di definire, sulla base delle modifiche normative riportate in premessa, per l'anno **2019**, l'aliquota della TASI di seguito riportata: **aliquota zero** su tutte le categorie di immobili, **compreso** unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI;

5) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO


Gisella Rivola

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vittorio Melis

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it - pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

Servizio Tributi Associato - Nuovo Circondario Imolese

Proposta di Consiglio Comunale n.ro 71

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE 2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.)


*Si esprime parere **favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.*

IL DIRIGENTE

Roberto Monaco

(atto sottoscritto digitalmente)

lì, 14/12/2018



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251
e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it - pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Proposta di Consiglio n.ro 71

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE 2019 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.)


*Si esprime parere **favorevole** sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto*

IL RESPONSABILE

Monica Musiani

(atto sottoscritto digitalmente)

Lì, 14/12/2018



COMUNE DI CASALFIUMANESE

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Piazza Armando Cavalli n° 15 - tel. 0542/666122-666223 - fax 0542/666251

e-mail: urp@comune.casalfiumanese.bo.it – pec: comune.casalfiumanese@cert.provincia.bo.it

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 69 del 18/12/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Si certifica l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13/02/2019 al 28/02/2019 .

La presente deliberazione diverrà esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il 23.02.2019, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Li, 13/02/2019

Per il Segretario Comunale

Nives Manaresi